



Ente Ospedaliero Cantonale

Opuscolo informativo per i pazienti

Le direttive anticipate





eoc

Cara/o Paziente,
durante i primi giorni di ricovero, il personale curante le porrà numerose domande inerenti alla sua sfera personale e al suo stato di salute. Tra questi interrogativi probabilmente le chiederà anche se è in possesso o meno di direttive anticipate. La presenza di una direttiva anticipata o il suo interesse a questo tema ci permette di curarla nel rispetto delle sue volontà e/o di fornirle le informazioni di cui necessita.

Che cosa sono le direttive anticipate?

Indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, ogni persona in grado di intendere e volere può scrivere le proprie direttive anticipate. Queste sono una dichiarazione (su carta) di ciò che immagina di desiderare per se stessa in un ipotetico momento in cui una malattia o un incidente dovessero renderla incapace di discernimento o di esprimere le proprie volontà. Attraverso la stesura delle direttive anticipate ogni persona può decidere in anticipo per se stessa. Redigere le proprie direttive anticipate è un diritto del paziente e mai un obbligo. I curanti sono tenuti a rispettare le volontà espresse nelle direttive anticipate. Esse, peraltro, possono essere annullate o modificate dal paziente in qualsiasi momento e ciò anche verbalmente.

Chi è il rappresentante terapeutico?

Se non se la sente di redigere per scritto tutte le sue volontà Lei può designare per scritto una persona di fiducia (rappresentante terapeutico), che sia a conoscenza delle sue volontà e che, in un momento di necessità, collaborerà con i curanti affinché le decisioni da prendere siano conformi ai desideri da Lei espressi. Questa persona non deve essere per forza un membro della famiglia o la persona a lei più vicina, ma qualcuno di sua fiducia e di suo gradimento. Il rappresentante terapeutico deve essere informato e d'accordo sulla designazione fatta.

Che valore legale hanno le direttive anticipate?

Per quanto concerne la Svizzera, il Codice Civile prevede che, in presenza di direttive anticipate, il personale curante è tenuto a rispettarle. Considerando l'importanza e le implicazioni di questo documento, più la formulazione è chiara maggiormente le volontà in esso contenute potranno essere osservate durante il percorso di cura.

Per queste ragioni, nonostante la Legge non preveda l'obbligo di rinnovo, si consiglia di rivalutare, aggiornare e firmare le direttive anticipate regolarmente.

Come devono essere formulate le direttive anticipate?

Le direttive anticipate devono essere redatte in forma scritta ed essere firmate e datate (a mano) dal diretto interessato. Ci sono varie modalità attraverso le quali elaborare le proprie volontà, dal foglio bianco su cui esprimere i propri valori e i propri desideri, all'utilizzo di formulari appositi che forniscono una guida per la stesura delle direttive anticipate (alcuni esempi di questi documenti sono a disposizione sul sito della Commissione di Etica Clinica dell'EOC all'indirizzo www.comec.eoc.ch o potranno esserle forniti dal personale curante).

Le informazioni necessarie per la presa in considerazione del documento sono: l'identità della persona (dati anagrafici), la conferma della capacità di discernimento (ad esempio "...nel pieno possesso delle mie facoltà..."), le indicazioni e le situazioni in cui andrà applicata.



Che cosa possono contenere le direttive anticipate?

Le direttive anticipate possono contenere informazioni riguardanti l'accettazione o il rifiuto di determinati atti diagnostico-terapeutici (con particolare attenzione agli aspetti legati al dolore, all'idratazione e all'alimentazione e alle misure di rianimazione) e disposizioni inerenti il desiderio di ricevere supporto spirituale, la designazione della persona di fiducia e le volontà dopo il decesso.

Che cosa non possono contenere le direttive anticipate?

Le direttive anticipate non possono contenere disposizioni inerenti atti che contrastano con le norme di legge vigenti (per esempio l'eutanasia attiva diretta o il suicidio assistito) e i propri beni.

Chi deve essere a conoscenza delle direttive anticipate?

Legalmente non è indispensabile la collaborazione di terze persone per l'autenticazione delle direttive anticipate; affinché esse siano utilizzabili, è però ovviamente necessario che almeno una persona a lei vicina ne sia a conoscenza e che siano rese disponibili al personale curante in caso di ospedalizzazione. Vi è la possibilità di portare con sé un tesserino (ad esempio nel portamonete) che comunichi la presenza di direttive anticipate e dove trovarle. Fondamentale è che vi figurino sempre il numero di copie esistenti e i nomi e gli indirizzi di chi ne è in possesso.



Chi può aiutarla a redigere le direttive anticipate?

Una persona di cui si fida, ma anche il suo medico di famiglia o il personale che la sta curando durante un eventuale ricovero. Qualora avesse bisogno di informazioni o di indicazioni in merito alle direttive anticipate può contattare la Commissione di Etica Clinica dell'EOC all'indirizzo comec@eoc.ch.

Se non si possiedono direttive anticipate?

L'art 378 del Codice Civile Svizzero prevede che le seguenti persone hanno diritto, nell'ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:

1. la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale;
2. il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici;
3. il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;
4. la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza;



5. i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
6. i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
7. i fratelli e le sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.

Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico può presumere in buona fede che ciascuna agisca di comune accordo con le altre.

Se mancano istruzioni nelle direttive del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento.

Contatti

Commissione di Etica Clinica dell'Ente Ospedaliero Cantonale
comec@eoc.ch

Servizi qualità e sicurezza dei pazienti

Ospedale Regionale di Lugano, Civico e Italiano

Tel. +41 (0)91 811 68 87

qualita.lugano@eoc.ch

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Bellinzona

Tel. +41 (0)91 811 89 43

qualita.bellinzona@eoc.ch

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Faido

Tel. +41 (0)91 811 89 43

qualita.faido@eoc.ch

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Acquarossa

Tel. +41 (0)91 811 89 43

qualita.acquarossa@eoc.ch

Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, Beata Vergine

Tel. +41 (0)91 811 36 56

qualita.mendrisio@eoc.ch

Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

Tel. +41 (0)91 811 46 81

qualita.locarno@eoc.ch

Istituto Oncologico della Svizzera Italiana

Tel. +41 (0)91 811 89 43

qualita.iosi@eoc.ch

Clinica di Riabilitazione di Novaggio

Tel. + 41 (0)91 811 26 61

qualita.novaggio@eoc.ch